

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2141 DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 134, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la presentazione delle informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni contenute nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione con la spesa dichiarata nei conti annuali, a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽⁴⁾ gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 (sanzioni relative alla condizionalità) devono essere dichiarati nei conti annuali come entrate con destinazione specifica, separatamente dalla spesa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Ai fini della riconciliazione con i conti annuali non è pertanto necessario includere nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione le informazioni quantitative su tali sanzioni tra le spese relative agli interventi sotto forma di pagamento diretto. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione con la spesa indicata nei conti annuali, specificate al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.
- (2) Come stabilito agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di condizionalità non si applica ai tipi di intervento in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate per i tipi di intervento, specificate al punto 2.2.2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.
- (3) Per garantire chiarezza e coerenza per quanto riguarda la rendicontazione degli importi non pagati a seguito delle sanzioni concernenti la spesa nell'ambito del FEASR, al punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è opportuno eliminare il riferimento all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116. Gli importi non pagati a seguito delle sanzioni applicate a norma degli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere indicati nell'ambito del punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, a norma degli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione, del 18 gennaio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 77).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

